

MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE  
Dir. Gen. Demanio Marittimo e  
Porti

Roma, 24 maggio 1975

Div. XVII Sez. I  
Prot. 5176198/L.P.G.

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

OGGETTO: Approdi per il diporto nautico da costruire e gestire in regime di concessione demaniale marittima.

CIRCOLARE N. 154

Titolo: Demanio Marittimo  
Serie II

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME  
LORO SEDI  
AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO  
NAPOLI

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO  
SAVONA

AL PROVVEDITORATO AL PORTO  
VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO  
PALERMO

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO  
TRIESTE

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO  
CIVITAVECCHIA

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO  
GENOVA

PREMESSA

Il 28 luglio 1970 venne emanata da questo Ministero la circolare n. 121 sulla costruzione di approdi turistici da gestire con criteri economici.

Si ritiene ora opportuno, con la presente circolare, che abroga e sostituisce la precedente, fornire un documento più aggiornato con la legislazione sopravvenuta nel suddetto intervallo di tempo e con l'esperienza ac-

quisita dalla prassi, allo scopo di consentire una maggiore incentivazione nella realizzazione ex novo degli approdi per il diporto nautico e nell'adattamento e trasformazione di porti classificati e non classificati per ricavarvi approdi turistici.

Resta sempre condizione fondamentale per l'attuazione della politica di realizzazione di approdi per il diporto nautico, lungo le coste d'Italia, l'esigenza primaria di salvaguardare le caratteristiche e i valori ambientali.

Questo Ministero ha, doverosamente, tenuto conto anche del fatto che, nel frattempo, intervenuto l'ordinamento regionale, alle regioni sono state deferite, con i vari decreti delegati, diverse funzioni e l'esercizio di esse è ormai operante anche nel riferimento agli organi regionali dichiarati competenti, specialmente nei connessi settori dell'urbanistica, dei lavori pubblici e del turismo: settori inerenti alla complessa articolazione dell'assetto territoriale, quadro cui, inevitabilmente, si collega anche la localizzazione degli approdi per il diporto nautico.

Da ciò consegue che le determinazioni delle competenti autorità marittime circa l'utilizzazione e destinazione delle aree demaniali agli effetti delle iniziative di cui trattasi, devono e possono trovare ricerca di utile cooperazione e collaborazione con le Regioni e gli enti locali, agli effetti anche del rispetto della strumentazione urbanistica e di programmazione territoriale, cui attendono gli enti medesimi.

Le linee direttrici che le Capitanerie di porto sono tenute a seguire, dandone la massima pubblicità, per la realizzazione di iniziative private in materia di approdi per il diporto nautico, sono le seguenti:

## I

### Definizione di approdo per il diporto nautico

1) E' considerato approdo per il diporto nautico un complesso di impianti specializzati sul demanio marittimo (intendendosi, ai sensi dell'art. 28 Cod. Nav., per demanio marittimo anche i bacini di acqua salsa o salmastra, che almeno durante una parte dell'anno comunicano con il mare, e quindi anche la realizzazione di bacini acquei nella proprietà privata, quando comunicano con il mare o con foci dei fiumi, o con canali demaniali marittimi, sia pure chiusi con mezzi artificiali) e nel mare territoriale e che offrano possibilità di accosti, stazionamento e rifornimento. Esso può anche esser dotato delle sistemazioni che consentono le operazioni necessarie per il mantenimento dell'efficienza delle imbarcazioni, con riguardo alle riparazioni, manutenzione, rimessaggio, revisione e custodia, rifornimento ed assistenza in genere, nonchè la sosta ed il ristoro dei diportisti.

Sono considerati approdi per il diporto nautico anche quelli risultanti dalla trasformazione (in regime di concessione demaniale marittima

ai soggetti indicati al n. 1 del seguente II capitolo) dei porti pubblici classificati o non classificati o di parte di essi (banchine ed ormeggi).

2) Gli approdi di diporto nautico si differenziano dai porti commerciali perchè vi sono ammesse le sole operazioni commerciali connesse con i rifornimenti, il rimessaggio e le riparazioni delle imbarcazioni e navi da diporto e il ristoro dei diportisti.

In conseguenza, agli approdi per il diporto nautico si applicano le disposizioni di cui al Codice della Navigazione ed al Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo e non quelle dei porti commerciali.

## II

### \* Concessioni demaniali marittime per approdi per il diporto nautico

1) Chiunque vi abbia interesse (persona fisica o persona giuridica privata o pubblica, società miste, consorzi, associazioni e circoli nautici) ha facoltà di domandare in concessione, nei punti adatti del litorale o nell'ambito di un porto classificato o non, zone di demanio marittimo e di mare territoriale per costruirvi e gestirvi, a propria cura e spese, un approdo per il diporto nautico.

2) Si ricapitolano qui di seguito gli adempimenti necessari:

a) l'istante presenterà alla competente Capitaneria di porto la domanda in carta legale, diretta al Capo del compartimento marittimo. La domanda, che dovrà contenere tutte le notizie necessarie all'istruttoria per la concessione demaniale (tra cui la durata chiesta) dovrà essere corredata da un piano della località e dai disegni particolari riguardanti l'approdo.

La scala del piano della località dovrà essere adeguata per individuare l'opera in rapporto alla costa a sopraflutto e sottoflutto.

Piano e disegni delle opere, corredate da studi idrodinamici e psamografici per determinare in ultimo il vettore del trasporto solido, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa, dal preventivo di spesa e dal piano finanziario: tali documenti dovranno dettagliatamente specificare sia le opere marittime, sia le attrezzature accessorie che il richiedente intenderebbe realizzare.

Occorre inoltre che l'opera sia studiata nell'insieme dell'unità fisiografica del territorio ed inserita nel territorio agli effetti ambientali e territoriali (problemi viari, di insediamento, ecc.).

Domande e documenti saranno presentati nel numero di copie indicate dalla Capitaneria di porto.

Non saranno prese in considerazione domande non documentate.

b) la Capitaneria di Porto, effettuati i preliminari accertamenti sulla disponibilità delle zone richieste e sull'idoneità tecnica e potenzialità finanziaria dei richiedenti, invierà a questo Ministero od alla Direzione Marittima (se si tratta di pratica di sua competenza) il Mod. 78 e copia della domanda completa dei documenti, esprimendo il proprio parere dal punto di vista degli interessi marittimi. Se viene autorizzato il proseguimento dell'istruttoria, invierà copia delle citate domande e documentazione, dopo che il richiedente avrà provveduto ad effettuare un deposito per le spese d'istruttoria:

✓ Alla Presidenza della Regione per l'esame tecnico del progetto e le determinazioni di sua competenza, in relazione anche al disposto degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 15.1.1972, n. 8, intese in particolare ad accertare la compatibilità di tali iniziative con gli strumenti urbanistici e l'incidenza delle stesse sull'assetto territoriale, nonché sullo sviluppo economico turistico della Regione.

✓ Alla Regione dovrà essere fatta presente l'opportunità di rispondere entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 542 Reg. Cod. Nav.

Qualora negli strumenti urbanistici vigenti non sia prevista la realizzazione dell'approdo per il diporto nautico, la Regione dovrà far conoscere, sentito il Comune, se si possa adottare ed approvare la variante relativa.

La Presidenza della Regione dovrà essere pregata di adottare una determinazione unica, sentiti i vari Assessorati competenti (Lavori Pubblici, Urbanistica e Turismo).

✗ All'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, per quanto si riferisce alla tutela del buon regime della costa.

✗ All'Intendenza di Finanza, la quale dovrà fare le sue proposte sulla misura del canone, che sarà determinato da questo Ministero di concerto con quello delle Finanze, ai sensi della legge del 21 dicembre 1961, n. 1501.

✓ Alla Dogana, alla Soprintendenza ai Monumenti, all'Autorità militare nelle zone militarmente importanti (ai sensi della legge 1° giugno 1931 n. 886 e successive modifiche ed ai sensi delle relative norme di esecuzione, di cui al D.M. 5 aprile 1933 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27 settembre 1933) nonché a tutte quelle altre Autorità che vengono indicate da leggi e regolamenti speciali o che il Capo del Compartimento riterrà opportuno adire.

✓ Al Comune, al quale dovrà esser fatto presente che esso è tenuto a rispondere entro il termine previsto dall'art. 542 Reg. Cod. Nav. e che dovrà deliberare l'eventuale variante di piano regolatore o programma di fabbricazione.

✓ Al Comando zona fari competente, per quanto attiene al balisaggio delle coste ed ai segnalamenti marittimi.

Le Autorità e gli Uffici interessati dovranno essere invitati a dare i richiesti pareri e ad adottare i necessari provvedimenti di competenza, entro un congruo termine, che non deve in ogni caso superare i 60 giorni dalla richiesta.

In caso di discordanza di pareri tra le Capitanerie di porto e le altre Autorità interessate, le prime debbono riferire a questo Ministero. Le eventuali determinazioni negative della Regione saranno subito comunicate a questo Ministero e così pure eventuali pareri negativi di altre Amministrazioni.

Contemporaneamente alla richiesta dei pareri si procederà alla pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione, mentre in caso di domande concorrenti verrà applicato l'art. 37 stesso Codice, dopo l'espletamento delle istruttorie e la pubblicazione di tutte le domande. Verranno tenute in tal caso in particolare considerazione le domande degli Enti Pubblici (Regioni, Comuni, etc).

3) Le facilitazioni che questo Ministero, anche in collaborazione con gli altri Ministeri interessati (Lavori Pubblici, Finanze, Turismo e Spettacolo), può assicurare sono le seguenti:

a) durata della concessione in proporzione all'entità dell'investimento;

b) canone determinato a norma della già citata legge 21 dicembre 1961 n. 1501, con criteri di moderazione;

c) incameramento delle opere alla scadenza della concessione;

d) gestione dell'approdo per il diporto nautico da parte del titolare della concessione, il quale disciplinerà, salvi i rituali controlli di polizia, l'uso di esso da parte di possibili utenti per quanto riguarda l'assegnazione dei posti di approdi e di sosta e la fornitura di altri servizi accessori (rifornimenti, riparazioni, ristoro, etc.) entro il limite di percentuale stabilito dall'atto di concessione, caso per caso, tenendo conto delle esigenze di interesse pubblico o connesse alla possibilità di realizzazione delle opere ed alla ricettività degli approdi e dei porti adiacenti e vicini.

Tuttavia, dovranno essere sottoposte al preventivo esame ed approvazione le modalità e le condizioni di assegnazione dei posti barca.

\* La residua capacità dell'approdo, che non potrà in ogni caso essere inferiore ad un decimo, deve restare a disposizione dei natanti di transito e di altri utenti i quali potranno fruire, per il periodo limitato della sosta, di tutti i servizi in base a norme e tariffe approvate dall'Autorità Marittima; tale percentuale non va intesa in senso esclusivamente numerico dei "posti-barca" disponibili, ma va rapportata anche alla lunghezza delle banchine disponibili, alle caratteristiche dei fondali e delle possibilità di accesso e di evoluzione dei natanti;

e) istituzione, da parte del titolare della concessione, di servizi di noleggiorio di natanti da diporto alle condizioni stabilite dalle norme in vigore per l'esercizio di tale attività;

f) ipotecabilità delle opere erette, previa autorizzazione dell'Autorità concedente e restando salve le facoltà dell'Amministrazione, previste dalle norme di legge e di regolamento o dall'atto di concessione;

g) possibilità di subingresso nella concessione con la preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente.

Naturalmente vengono fatte salve tutte le facoltà dell'Amministrazione riconosciute da leggi e regolamenti in materia di concessioni demaniali marittime.

4) Gli obblighi a carico del concessionario riguardano in generale l'efficienza dell'approdo e delle relative attrezzature ivi compresi ovviamente i posti destinati alle unità in transito.

Si dovrà provvedere alla sistemazione di qualsiasi attrezzatura od impianto che venisse ritenuto necessario (ed in particolare idonee attrezzature antincendio) dall'Autorità marittima (comprese stazioni radio di Soccorso Marittimo in VHF conformi alla prescrizioni del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) per migliorare la ricettività e la sicurezza dell'approdo. Il concessionario deve provvedere alla pulizia delle banchine ed apprestare idonei depositi di rifiuti delle navi che approdano ed impianti per mantenere le acque portuali libere da idrocarburi e depurate da qualsiasi fonte di inquinamento. L'approdo turistico deve essere dotato di impianti per lo smaltimento dei rifiuti organici provenienti dalle navi e per il ricambio delle acque nel porto (adeguate condutture sistemate sotto i moli). Inoltre potrà essere imposto alle navi che sostano nel porto la presenza a bordo di installazioni o contenitori eventualmente prescritti dall'Autorità Marittima per la conservazione sino al momento dello smaltimento dei predetti rifiuti.

Con particolare favore sarà considerata la previsione - nei progetti di porti turistici - di spazi destinati a sede e attrezzature di circoli nautici esistenti o da costituire.

Per gli impianti di distribuzione di carburanti, dei quali l'approdo deve essere dotato, dovranno essere osservate le speciali norme stabilite dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

Il concessionario non potrà destinare l'approdo o parte di esso al traffico commerciale.

Il concessionario dovrà infine predisporre un regolamento, contenente le norme di esercizio dell'approdo per il diporto nautico, da approvarsi dall'Autorità marittima.

L'inosservanza di tali obblighi e di quelli imposti da leggi e regolamenti speciali e che riflettono la buona e corretta gestione dell'approdo e del suo uso possono comportare, come per tutte le concessioni, la decadenza di essa.

5) Mentre ogni altra condizione particolare ritenuta opportuna dall'Amministrazione potrà essere inserita nell'atto di concessione, l'esercizio della medesima rimarrà sempre soggetto alle norme vigenti di polizia sul demanio marittimo e alla vigilanza dell'Autorità marittima e di quella Doganale, alla osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento marittimo in materia di demanio marittimo, nonchè in tutte le altre leggi e regolamenti vigenti. Allo scopo di permettere allo Stato l'esercizio della vigilanza e dei poteri di polizia marittima e doganale il concessionario dovrà mettere a disposizione delle Autorità competenti idonei locali convenientemente attrezzati, nei punti più idonei degli approdi per il diporto nautico.

### III

#### Sviluppo ed andamento dell'istruttoria

La Capitaneria di porto provvederà a tenere informato questo Ministero (o la Direzione Marittima, a seconda della competenza) ed il richiedente circa l'andamento dell'istruttoria.

Il richiedente, ove occorra, potrà presentare, nel corso della istruttoria, istanze, memorie, documenti e soluzioni tecniche per meglio illustrare le finalità dell'iniziativa.

Le Capitanerie di porto dovranno dare carattere di urgenza alle istruttorie per concessioni demaniali marittime per approdi per il diporto nautico.

### IV

#### Ricognizione dei porti pubblici

Si pregano tutte le Capitanerie di porto e gli Enti Autonomi Portuali di accertare e far conoscere a questo Ministero quali porti pubblici esistenti (comunque classificati) possano essere utilizzati in tutto od in parte per approdi per il diporto nautico.

### V

#### Pubblicità della presente circolare

Le Capitanerie di porto sono invitate a dare la massima diffusione alla presente circolare.

Si allega alla presente uno schema-tipo di atto di concessione per approdo per il diporto nautico.

IL MINISTRO  
F. to: Gioia

p. c. c.:

IL PRIMO DIRIGENTE